

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 781

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006

Incentivi a favore dell'emittenza locale

ONOREVOLI SENATORI. - Nel momento in cui l'emittenza locale è chiamata a misurarsi con il percorso dell'innovazione tecnologica legata allo sviluppo del digitale terrestre, è necessario riflettere sulla situazione di questo comparto. Nel nostro Paese, lo sviluppo del sistema radiotelevisivo ha manifestato, nel corso del tempo, connotazioni molto peculiari sia per la completa assenza di una televisione via cavo, sia a livello nazionale che locale, sia per la saturazione dello spettro frequenziale analogico, una saturazione che ha reso e rende tuttora problematico l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, sia a livello nazionale che locale.

E questo può spiegare il rilievo che assume oggi, per l'Italia, questa transizione - certamente superiore a quello che si manifesta nella maggior parte dei Paesi europei - che si collega al fatto che il digitale terrestre viene oggi a rappresentare lo strumento alternativo più idoneo a superare quelle rigidità, quelle strozzature e quegli squilibri che abbiamo ora richiamato e che tuttora caratterizzano il mercato della televisione analogica.

Oggi il digitale terrestre rappresenta, anche per l'emittenza locale, una grande occasione di crescita e rinnovamento con riferimento al piano del potenziamento delle reti e del miglioramento della qualità trasmissiva, che l'uso efficiente dello spettro frequenziale in tecnologia digitale è naturalmente desti-

nato a determinare. Inoltre il digitale potrà rappresentare per l'emittenza locale una occasione di crescita sul terreno dei contenuti, sia con riferimento alla diversificazione delle attività editoriali che verrà perseguita dai nuovi fornitori di contenuti, che con riferimento allo sviluppo che avranno i nuovi servizi legati all'interattività.

È tuttavia generale convinzione che gli investimenti necessari per il passaggio al digitale chiamano il mondo dell'emittenza locale ad un impegno molto elevato. È necessario che il mercato sia stimolato e favorito, senza ulteriori ritardi attraverso regole appropriate, incentivi adeguati, scelte coraggiose e lungimiranti degli operatori. A queste scelte è oggi chiamato anche il mondo dell'emittenza locale, che, alla fine, sarà forse il settore più coinvolto, anche in ragione della sua diffusione capillare sul territorio, nel processo di innovazione in atto.

Il presente disegno di legge prevede l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 100 per cento del volume degli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come modificato dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Incentivi per la pubblicità
su emittenti locali)*

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 100 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, purché riferiti ad investimenti pubblicitari sulle emittenti locali di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 130 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008, si

provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 130 milioni di euro annui.